

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 96

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001

—————

Provvidenze a favore dell’Istituto nazionale per la storia
del movimento di liberazione in Italia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia è stato istituito con la legge 16 gennaio 1967, n. 3, proprio perchè nella sua attività di ricerca storica e di approfondimento delle complesse dinamiche che hanno seguito, attraverso la Resistenza, la rinascita della democrazia in Italia, si coglieva lo strumento atto a perpetuare, nel più assoluto rispetto dell'oggettività, una memoria storica in grado di svolgere, anche nel futuro, il ruolo di testimone e presupposto del progresso civile e democratico del nostro Paese.

All'impegno morale sotteso a questo riconoscimento si legava anche un contributo finanziario annuo adeguato al compito istituzionale.

Questa funzione democratica e istituzionale è stata assolta con tanta passione civile, coerenza, obiettività e rigore storico che oggi l'Istituto gestisce, con compiti di indirizzo e controllo scientifico, oltre che di coordinamento organizzativo, senza peraltro intaccarne l'autonomia, ben 62 Istituti associati.

Alla vitalità e alla complessità di questa azione educatrice non ha, però, fatto riscontro, nel tempo, una dotazione finanziaria adeguata in quanto, anche con il riordino della tabella prevista dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si è verificato nessun incremento di contributi tale da consentire qualcosa di più di una semplice sopravvivenza, in quanto anche la stessa somma stanziata per il trien-

nio 1997 - 1999 (420 milioni di lire) non può consentire altro che la retribuzione del pur esiguo personale dell'Istituto.

La conseguente e pesante limitazione di ogni attività, dai programmi di ricerca storica all'informatizzazione degli archivi e della biblioteca, dall'arricchimento del patrimonio documentario e librario alla sua diffusione, appare oggi come limitazione anche della possibilità di perpetuazione del senso della storia, della memoria storica, dei valori fondanti della nostra Repubblica.

Il presente disegno di legge è reso necessario dalla consapevolezza che solo il recupero del ruolo svolto dalla fondazione fino ai momenti cruciali del dibattito politico in Italia può garantire, in epoca di facile e gratuite velleità di revisionismo storico, quell'opera di educazione civica disattesa da troppi.

Il superamento degli ostacoli di bilancio dovrà consentire, però, non esclusivamente la mera sopravvivenza.

Gli obiettivi operativi disegnati dall'articolo 1 rappresentano l'arricchimento della prospettiva storico - culturale, mentre gli articoli 2 e 3 indicano gli strumenti atti a realizzarlo e l'articolo 4 la copertura finanziaria.

Solo l'attenzione auspicata e l'altrettanto auspicata sollecita approvazione possono, comunque, sanare la precarietà dell'esistente e ridare un futuro a tutto ciò che l'Istituto stesso rappresenta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, istituito ai sensi della legge 16 gennaio 1967, n. 3, di seguito denominato Istituto, è attribuito, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero per i beni e le attività culturali, il compito di indirizzo, di controllo scientifico e di coordinamento organizzativo degli Istituti associati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 3 del 1967.

2. All'Istituto stesso è altresì affidato, di concerto con i Ministeri competenti, il ruolo di consulenza in rapporto a:

a) acquisto, manutenzione, protezione e diffusione di tutto il materiale attinente all'attività dell'Istituto;

b) organizzazione in Italia e all'estero di mostre, di esposizioni di rilevante interesse storico-culturale e di convegni;

c) ogni altra manifestazione di interesse storico-culturale, anche a fini didattici, ivi compresi studi, ricerche, documentazione e catalogazione, pubblicazioni, nonché manifestazioni per la celebrazione di anniversari;

d) organizzazione di attività e manifestazioni finalizzate alla conservazione e diffusione della memoria storica.

Art. 2.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, all'Istituto è attribuita una dotazione finanziaria pari a

quella fissata con la legge 16 gennaio 1967, n. 3, rivalutata annualmente secondo gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale determinato dall'Istituto nazionale di statistica, stabilmente inserita nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

2. All'Istituto è, altresì, attribuita una dotazione di personale, fino a un massimo di tredici unità, con oneri a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 3.

1. Il personale in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Al personale transitato nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del comma 1 è riconosciuta, a ogni effetto, l'attività di servizio svolta presso l'Istituto.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 890 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.